

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3638/91 DELLA COMMISSIONE**  
**del 13 dicembre 1991**  
**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/75 del Consiglio<sup>(3)</sup>, ha stabilito le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(5)</sup>;

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 90.

<sup>(4)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1991, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni	
		ECU/100 unità	
0105 11 00 000	10	4,20	
	09	5,00	
0105 19 10 000	01	8,40	
0105 19 90 000	01	4,20	
		ECU/100 kg	
0105 91 00 000	01	17,00	
0207 10 11 000	01	15,00	
0207 10 15 000	04	34,00	
	05	29,00	
	06	25,00	
0207 10 19 100	04	38,00	
	05	33,00	
	06	25,00	
0207 10 19 900	11	34,00	
	12	25,00	
0207 10 31 000	01	28,00	
0207 10 39 000	01	28,00	
0207 10 51 000	07	30,00	
	08	35,00	
0207 10 55 000	07	30,00	
	08	40,00	
0207 10 59 000	07	30,00	
	08	40,00	
0207 21 10 000	04	34,00	
	05	29,00	
	06	25,00	
0207 21 90 100	04	38,00	
	05	33,00	
	06	25,00	
0207 21 90 900	11	34,00	
	12	25,00	
0207 22 10 000	01	28,00	
0207 22 90 000	01	28,00	
0207 23 11 000	07	30,00	
	08	40,00	
0207 23 19 000	07	30,00	
	08	40,00	
0207 39 11 110	01	8,00	
0207 39 11 190	—	—	
0207 39 11 910	—	—	
0207 39 11 990	01	50,00	
0207 39 13 000	02	38,00	
	03	28,00	
0207 39 15 000	01	10,00	
0207 39 21 000	01	37,00	
0207 39 23 000	02	49,00	
	03	36,00	
0207 39 25 100	02	38,00	
	03	28,00	
0207 39 25 200	02	38,00	
	03	28,00	
0207 39 25 300	02	38,00	
	03	28,00	
0207 39 25 400	01	5,00	
0207 39 25 900	—	—	
0207 39 31 110	01	8,00	
0207 39 31 190	—	—	

Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (*)	Ammontare delle restituzioni
		ECU/100 kg
0207 39 31 910	—	—
0207 39 31 990	01	50,00
0207 39 33 000	01	28,00
0207 39 35 000	01	13,00
0207 39 41 000	01	37,00
0207 39 43 000	01	18,00
0207 39 45 000	01	36,00
0207 39 47 100	01	13,00
0207 39 47 900	—	—
0207 39 55 110	01	8,00
0207 39 55 190	—	—
0207 39 55 910	—	—
0207 39 55 990	01	54,00
0207 39 57 000	01	44,00
0207 39 65 000	01	15,00
0207 39 73 000	07	30,00
	08	44,00
0207 39 77 000	07	29,00
	08	43,00
0207 41 10 110	01	8,00
0207 41 10 190	—	—
0207 41 10 910	—	—
0207 41 10 990	01	50,00
0207 41 11 000	02	38,00
	03	28,00
0207 41 21 000	01	10,00
0207 41 41 000	01	37,00
0207 41 51 000	02	49,00
	03	36,00
0207 41 71 100	02	38,00
	03	28,00
0207 41 71 200	02	38,00
	03	28,00
0207 41 71 300	02	38,00
	03	28,00
0207 41 71 400	01	5,00
0207 41 71 900	—	—
0207 42 10 110	01	8,00
0207 42 10 190	—	—
0207 42 10 910	—	—
0207 42 10 990	01	50,00
0207 42 11 000	01	28,00
0207 42 21 000	01	13,00
0207 42 41 000	01	37,00
0207 42 51 000	01	18,00
0207 42 59 000	01	36,00
0207 42 71 100	01	13,00
0207 42 71 900	—	—
0207 43 15 110	01	8,00
0207 43 15 190	—	—
0207 43 15 910	—	—
0207 43 15 990	01	54,00
0207 43 21 000	01	44,00
0207 43 31 000	01	15,00
0207 43 53 000	07	30,00
	08	44,00
0207 43 63 000	07	29,00
	08	43,00
1602 39 11 100	01	19,00
1602 39 11 900	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America,
- 02 Egitto, Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, gli Emirati Arabi Uniti, la Repubblica dello Yemen, l'Irak, l'Unione Sovietica, la Lituania, l'Estonia, la Lettonia e l'Iran,
- 03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e di quelle di cui al punto 02,
- 04 Egitto, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, gli Emirati Arabi Uniti, Giordania, Singapore, la Repubblica dello Yemen, l'Irak, l'Unione Sovietica, la Lituania, l'Estonia, la Lettonia e l'Iran,
- 05 Isole Canarie, Ceuta e Melilla,
- 06 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui ai punti 04 e 05,
- 07 l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia e la Bulgaria,
- 08 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 07,
- 09 Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Repubblica dello Yemen,
- 10 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 09,
- 11 l'Unione Sovietica, la Lituania, l'Estonia, e la Lettonia,
- 12 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle destinazioni di cui al punto 11.

---

*NB*: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.